

Allegato "A" ad rep.35235/11482

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"ISERA S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti ai seguenti servizi:

- Promozione e gestione beni culturali e musei;
- Servizi pubblici di interesse turistico;
- Manifestazioni fieristiche e sportive;
- Gestione verde pubblico;
- Gestione asili nido e scuole materne;
- Gestione e manutenzione degli impianti sportivi;
- Gestione servizi assistenziali a favore degli anziani;
- Gestione degli spazi per affissioni e propaganda elettorale.
- Captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell'acqua;
- Servizi di collettamento e di depurazione delle acque reflue;

	- Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;	
	- Produzione, vendita e trasporto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione del gas naturale e altri gas simili;	
	- Produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali;	
	- Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradali;	
	- Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;	
	- Produzione e distribuzione del freddo;	
	- Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di centrali termiche;	
	- Gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi;	
	- Gestione servizi cimiteriali in genere;	
	- Impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;	
	- Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi;	
	- Impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica luminosa;	
	- Gestione e manutenzione strade comunali;	

	- Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici;	
	- Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;	
	- Cablatatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;	
	- Gestione farmacie ed ambulatori comunali;	
	- Gestione delle parti della legna;	
	- Gestione immobili comunali;	
	- Gestione servizi di pulizia e facchinaggio a servizio degli immobili comunali.	
	La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi Albi previsti dalla Legge.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.	
	In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la	

	società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garan-	
	zie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfrutta-	
	mento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'as-	
	sunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interes-	
	senze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aven-	
	ti oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costi-	
	tuende, con esclusione della possibilità di collocamento; per	
	la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procede-	
	re alla stipulazione di accordi di collaborazione con univer-	
	sità, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni ope-	
	razione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi	
	possono essere concesse solo a favore di enti o società con-	
	trollati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.	
	Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società	
	può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in col-	
	laborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee	
	d'impresa.	
	L'attività finanziaria non potrà comunque essere esercitata	
	nei confronti del pubblico ed in via prevalente; comunque nel	
	rispetto dei limiti di cui al T.U. delle Leggi in materia	
	bancaria e creditizia (d.Lgs. 385/93) e successive modifiche.	
	Restano comunque escluse:	
	- la sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla Legge	
	216/74 ed altre in merito;	

- le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Isera (TN), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sede secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare, a titolo di cauzione, il corrispondente importo di denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi nei limiti di cui all'articolo successivo; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-

borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

Articolo 6

Partecipazione pubblica e privata e trasferibilità delle partecipazioni

La società è costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.

Le quote sociali sono trasferibili ad altri enti locali in base alle disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi come soci anche soggetti privati che possono entrare in società sia a seguito di un aumento di capitale che a seguito di un trasferimento di partecipazione nei limiti e con le modalità di cui alle normative vigenti in materia.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili tra i soci e da questi ad altri enti pubblici, con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale, o società o soggetti privati.

Le partecipazioni dei soggetti privati sono liberamente trasferibili mortis causa.

Articolo 7

Domiciliazione

	Il domicilio dei soci, dell'amministratore, dei sindaci e del	
	revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è	
	quello che risulta dai libri sociali.	
	A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con ob-	
	bligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	Articolo 8	
	Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	- il cambiamento dell'oggetto della società;	
	- il cambiamento del tipo di società;	
	- la fusione e la scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della società all'estero;	
	- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	- il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;	
	- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicaione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	

con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del

patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In tale caso si applica l'articolo 2482 C.C., e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo

2484 C.C.

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12

Amministratore

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio.

Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

L'amministratore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri di amministrazione.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'amministratore unico può, previo assenso dell'assemblea dei soci, nominare un direttore generale con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Amministratore unico e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive degli stessi.

Articolo 15

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli

eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16

Compenso dell'amministratore

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

I soci possono inoltre assegnare all'amministratore un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 17

Organo di controllo

Qualora sia obbligatorio per legge nominare un collegio sindacale questo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dai soci.

Al collegio sindacale spetta altresì il controllo contabile della società.

Si applica in quanto compatibili le disposizioni di legge previste per le società per azioni.

Articolo 18

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

	l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b. la nomina dell'organo amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale nei casi in cui ciò sia obbligatorio;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostitu-	
	zione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liqui-	
	dazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte	
	ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.	
	Articolo 19	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-	
	tecipazione.	
	Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la	
	cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o-	
	ve prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.)	

non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed in luoghi facilmente accessibili.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'amministratore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 22

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore, ai sindaci o al revisore se nominati.

Articolo 23

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per introdurre o modificare i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno

ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 27

Disposizioni applicabili al socio unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per la società per azioni.

f.ti Parziani Sergio

Alessandro Passerini

Luciano Zeni

Santo Bonfiglio notaio (l.s.)